



STUDIO LEGALE FASANO



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

## **TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA**

### **SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO ex ART.700 ed ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

Del docente **MAZZA EMENUELE**, nato a Catania il 23/03/1975, CF: MZZMNL75C23C351D, residente in Pedara (Ct), Via San Giuseppe, 74, rappresentato e difeso, giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Palermo, nella Via Catania 42 C. Palermo L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento all'indirizzo PEC: **studiolegaleavvocatofasano@pec.it**.

### **CONTRO**

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via S. Lorenzo 312 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via A. De Gasperi, 81, 90146 Palermo.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Via Assarotti, 38, 16122 Genova rappresentato e

difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16100.

- **ISTITUTO SUPERIORE POLO TECNOLOGICO IMPERIESE** in persona del Dirigente *pro tempore* Via Santa Lucia, 31, 18100 Imperia IM

### FATTO

- A) Il ricorrente è un docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione e nomina in ruolo ai sensi e per gli effetti della legge n. 107/2015 (cfr. **All. 1**).
- B) Il ricorrente, conseguentemente, ha presentato per l'anno scolastico 2016/2017 domanda di mobilità territoriale per i docenti assunti nelle fasi B e C da GAE, scuola secondaria di II Grado (cfr. **All 2**).
- C) Il ricorrente, inoltre, atteso il nuovo CCNI 2017/2018 allegato, si sta apprestando a compilare la nuova domanda di mobilità territoriale. **Il termine di presentazione della domanda è stato fissato per giorno 6 maggio 2017 (cfr. all. 3 CCNI 2017/2018).**
- D) Ora, ai fini del presente ricorso e per quanto qui interessa, è considerevole notare che il ricorrente – prima dell'immissione in ruolo - **ha prestato servizio pre - ruolo negli istituti paritari** (cfr. **All. 4** – certificati storici e contratti).
- E) In particolare, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera il ricorrente ha maturato ben 7 anni di **pre ruolo in istituti paritari; id est: dall' a.s. 2003/2004 all' a.s. 2010/2011 → punti 7x3=punti 21 (id est: anni scolastici 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006 - 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011).**
- F) Il ricorrente, indi, ha reso - prima dell'immissione in ruolo - una prestazione di lavoro subordinato presso **Istituti scolastici paritari** rientranti nella seguente previsione normativa: la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*» che all'art.1 recita: «*il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33,*



*secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.*

- G) Donde, non può revocarsi in dubbio che il ricorrente ha maturato **ben 21 punti di paritaria ai fini dell’anzianità di servizio ed anche ai fini della mobilità 2016/2017 e 201/2018.**
- H) Ora, è importante considerare, che nel momento in cui il docente è entrato nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **gli è stato riconosciuto pienamente dall’Ufficio Scolastico Provinciale** nell’ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato.
- I) Riconoscimento di punti, invero, del tutto negatogli dall’amministrazione procedente, sia nella mobilità docenti 2016/2017, atteso il diniego espresso in sede di contrattazione integrativa, sia nella recentissima mobilità docenti 2017/2018, attesa la recente CCNI 2017/2018 (cfr. **All. 3 – Contratto Mobilità docenti**). La nuova Tabella dei titoli, infatti, è rimasta invariata anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell’a.s. 2017/18. Anche per quest’anno, indi, non c’è apertura per la valutazione del preruolo prestato nelle scuole paritarie. D’altronde già nell’intesa era scritto “statale” e ciò faceva presupporre che non ci fosse la volontà di ritornare sull’argomento, nonostante numerose sentenze (cfr. **All. 5**) pesino oggi sulle spalle del Miur.
- J) Cosa è accaduto, nella sostanza? Le graduatorie di mobilità 2016/2017 e la nuova contrattazione collettiva – ipotesi di CCNI 2017/2018 - che richiama in toto la norma dell’anno precedente, in modo del tutto illegittimo, non hanno permesso e **non permettono oggi** al ricorrente il pieno riconoscimento ed inserimento in domanda **degli anni di servizio prestati nelle paritarie ai fini della mobilità territoriale.**
- K) Se, infatti, al ricorrente avesse potuto inserire il servizio pre ruolo (punti 21) si troverebbe, senza alcun dubbio, nell’ambito provinciale a lui più vicino. Avendo, invero, un punteggio piuttosto elevato. Inoltre, tale riconoscimento gli gioverebbe anche ai fini della ricostruzione di carriera.
- L) Riconoscimento, peraltro e per quanto qui interessa, che dovrebbe spettargli anche per l’imminente mobilità 2017/2018 (NB: oggi per la mobilità 2017/2018 42



**punti atteso che il nuovo CCNI prevede oggi 6 punti per ogni anno di paritaria rispetto all'anno precedente).**

- M) Donde, si registra la violazione del diritto del ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale!
- N) Appare evidente, allora, che la condotta amministrativa o è stata resa in palese contrasto con il principio di uguaglianza di matrice costituzionale. Pertanto, è iniquo e ingiusto azzerare anni di servizio legalmente svolto presso gli istituti paritari. Il servizio svolto dal docente ha pari dignità rispetto a quello svolto presso istituti statali.
- O) Ci chiediamo del tutto legittimamente: che senso ha determinare una procedura di mobilità legata all'anzianità di servizio e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale? **Nulla ha insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014?**
- P) Quindi, in modo del tutto incomprensibile, il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, **non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda**, d'ufficio e per le graduatorie interne d'Istituto, in quanto – per il MIUR - non sarebbero servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera.
- Q) A ben vedere, quindi, il potere amministrativo ha confezionato un atto totalmente illegittimo, poiché, a mente dello stesso, **sono stati legalmente annullati anni di servizio** che, invero, presentano pari dignità legale rispetto agli anni di servizio resi nella Scuola Statale.
- R) Non solo. L'attività amministrativa è stata resa in eccesso di potere anche in relazione al nuovo Decreto di ricostruzione di carriera (cfr. all. 6). **In seguito alla domanda presentata dal ricorrente (cfr. all. 7) il MIUR e le amministrazioni di competenza non hanno riconosciuto il punteggio delle paritarie.**
- S) **Non solo.** Nella ricostruzione di carriera non è stato valutato l'anno 2013 nella scuola pubblica in base all'art. 1 comma 1 lett. B DPR 122/2013. Omissione illegittima ed ingiustificata.
- T) **Il ricorrente inoltre è invalido con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 74% (cfr. all. 8).**
- U) Il ricorrente, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera non può ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, **sarebbe**



meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini del corretto attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.

V) La più recente giurisprudenza di merito, del resto ha fatto propri tali principi. Per mero tuziorismo difensivo si allegano i precedenti resi dal Tribunale di Milano, di Roma, nonché, in ultimo, anche dalla Giurisprudenza Amministrativa che, in senso diametralmente opposto rispetto alla condotta resa evidente dal MIUR, riconoscono pieno valore a tale servizio, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera (cfr. all. 5).

W) Per le ragioni di fatto sopra esposte parte ricorrente ha subito una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale, in assoluta carenza motivazionale. La mancata e piena valorizzazione del servizio pre ruolo, per come documentato e versato in atti dal docente (cfr. All. 4), pertanto, è negazione irrazionale, illogica ed illegittima, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **FUMUS BONI IURIS**

**I MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 2001 (CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303,**

**PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 1999 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

La questione posta a Codesto Ecc.mo Organo Giudicante è la seguente: se sia legittima la condotta ascrivibile alle Amministrazioni procedenti che hanno irrazionalmente negato (nella pregressa mobilità 2016/2017 e nell'attuale ipotesi contrattuale 2017/2018) il diritto della ricorrente alla valutazione **del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale (cfr. All.ti. 4).**

Sul punto, del resto, la più recente giurisprudenza del Tribunale di Milano (TRIBUNALE DI Milano sentenza n. 66/2017 – SEZIONE LAVORO RG 9743/2016 cfr **all. 5**)), in caso identico a quello per cui oggi è causa, ha reso un significativo orientamento: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

*Non possono residuare dubbi quindi l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare sì in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando.... Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017*

*nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento”.*

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta del MIUR che prima dell'immissione in ruolo di parte ricorrente ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritarie per INTERO. Riconoscimento, oggi, del tutto negato.

Se il MIUR ha dato valore legale a tale servizio prima dell'immissione in ruolo, lo stesso valore legale deve essere riconosciuto a parte ricorrente sia ai fini della mobilità territoriale, sia ai fini della ricostruzione di carriera.

Che senso ha riconoscere e poi negare il valore legale del servizio pre ruolo? Tale condotta è totalmente avulsa da qualsiasi logica giustificazione.

**Del resto, parte ricorrente ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alle spesa pubblica per mezzo degli istituti paritari sostituiti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici.**

**Significativo del resto è l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto.**

Con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 Il Tribunale di Roma, G.L. dott. Selmi, ha dichiarato *il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre ruolo nelle scuole paritaria*. Il Tribunale di Roma ha quindi condannato rispettivamente le amministrazioni resistenti al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di ulteriori 33 e 24 punti oltre alla rifusione delle spese legali.



Ed ancora. Il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16 ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato *“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”*

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta del MIUR che prima dell’immissione in ruolo di parte ricorrente ha legalmente riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio pre ruolo prestato nella paritarie per INTERO. Riconoscimento, oggi, del tutto negato.

Se il MIUR ha dato valore legale a tale servizio prima dell’immissione in ruolo, lo stesso valore legale deve essere riconosciuto a parte ricorrente sia ai fini della mobilità territoriale, sia ai fini della ricostruzione di carriera.

Che senso ha riconoscere e poi negare il valore legale del servizio pre ruolo? Tale condotta è totalmente avulsa da qualsiasi logica giustificazione.

**Del resto, parte ricorrente ha lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, ha contribuito alle spesa pubblica per mezzo degli istituti paritari sostituti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici**

Parte ricorrente, quindi, chiede la corretta applicazione dei requisiti direttamente fissati dalla legge: *id est*: **il principio di equiparazione fra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 che così recita: “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.**



Ora, è indubbio che la posizione giuridica e scolastica del ricorrente rientri in tale previsione normativa. E, la *ratio* giuridica di tale legittima pretesa, è provata dalla copiosa documentazione versata in atti, infatti:

- A) Gli Istituti presso cui il docente ha svolto la prestazione dall'anno scolastico 2003 all'anno scolastico 2011 (periodo normativo richiesto dalla legge ai fini dell'equiparazione) sono istituzioni che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare il progetto formativo in armonia con la Costituzione e con il piano dell'Offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.
- B) Il ricorrente ha svolto tale insegnamento con pari dignità professionale dei colleghi che hanno prestato medesimo servizio nel ruolo statale.

Ora, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est*: «*il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.*

La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).

Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, **stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche.**

In ossequio a tali principi le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno giustamente disposto, in seno alla parte ricorrente,



l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Infatti, nel momento in cui la ricorrente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. In pratica, **prima di entrare in ruolo**, con contratto a tempo indeterminato, il punteggio le è stato valutato. Pur tuttavia, con grave rammarico, **dopo l'immissione in ruolo della parte ricorrente, il MIUR in modo irrazionale ed in eccesso di potere oltre che di congrua motivazione, ha volontariamente deciso** che il servizio prestato nelle scuole paritarie *non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.*

In pratica, in modo del tutto irrazionale, sono stati annientati, **in eccesso di potere**, anni di servizio. La condotta ascrivibile alle Amministrazioni procedenti, allora, è totalmente estranea al panorama normativo nazionale e comunitario.

Più in particolare, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita* (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517). Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie



private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la "parità", a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), **fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione.** Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie. E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: **"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali."** Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.* Bene, il dato normativo è inequivocabile: **valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.** Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.*

**Il dato normativo è inequivocabile: valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna**



**differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.**

**Da ciò discende che la negazione formalizzata nell'atto contestato è stata resa palesemente *contra legem*.** Il principio di equiparazione, pertanto discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la categoria delle scuole paritarie) e si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2016-2017. Del resto, la stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: *l'art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali* (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168). Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell'abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato). **E' evidente che il servizio, ai fini del punteggio intero per la mobilità, deve essere riconosciuto in presenza dei requisiti essenziali, tutte individuate nel curriculum della ricorrente:**

- **sia stato svolto con il titolo richiesto dall'ordinamento a far data dall'anno 2000 (il ricorrente ha prestato servizio dal 2003);**
- **sia stato assoggettato ai contributi previdenziali e assicurativi tranne i casi di esenzione);**
- **sia stato svolto presso una scuola statale o paritaria;**
- **sia stato svolto nell'ambito del curriculum scolastico riferibile ad una specifica classe di concorso.**

Il principio di equiparazione, pertanto discende analogicamente dalla predetta Legge 2 agosto 2001 (che, in quanto successiva, prevede espressamente la categoria delle

scuole paritarie) e si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, alla procedura di mobilità straordinaria 2016-2017 e 2007/2018.

Quindi, l'incurante applicazione dell'attuale disciplina normativa, determinerebbe l'attuazione di un sistema basato sul riconoscimento del servizio preruolo, solo parziale, con ovvie conseguenze di rallentamento della progressione stipendiale, del tutto ingiustificate alla luce del principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato, e prive di ragioni oggettive. Alla luce di tali premesse, va dunque parificato il servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie. La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

Del resto, lo stesso MIUR con decreto n° 83 del 10 Ottobre 2008 (**cfr. All. 6**) ha fatto propri tali principi ove si consideri che: *Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola*".

Il Decreto su indicato sancisce una conseguenza di fondamentale rilievo giuridico: il principio di equiparazione dei diritti e doveri degli studenti delle scuole paritarie; principio, si noti bene, dal quale si ricava - per transitività normativa - la seguente considerazione: se la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione **garantisce**



l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, tali studenti hanno il diritto di pretendere che i propri insegnanti abbiano medesima equiparazione professionale dei colleghi della scuola statale. Delle due l'una! Donde, se la finalità di istruzione ed educazione della scuola paritaria è quella assegnata dalla Costituzione, appaiono intollerabili le disparità di trattamento applicate oggi ai ricorrenti, poiché gli stessi, con pari dignità dei colleghi impiegati nelle scuole statali, hanno pieno titolo affinché si valuti correttamente - *secundum legem* - il punteggio del servizio pre ruolo svolto nelle paritarie.

Significativo, del resto, è l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto. Non possiamo non citare in tale sede, ai fini dell'equiparazione, quanto reso dalla Cassazione in materia. Dichiarò la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. *Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente. Ancora, quindi, ulteriore conferma, e questa volta ai massimi livelli, del sostanziale regime di parità riconosciuto dalle Leggi.*

Ed ancora: *“Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente*



*generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita” (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517 In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuole paritarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono "le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria ( e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050).*

**Quindi, ci interroghiamo sulla conformità della condotta amministrativa rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 – 2017/2018.**

Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: *l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ed essere valutabili ai fini giuridici che economici ...”.*

**II. VIOLAZIONI COMUNITARIE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 124/1999**

Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quando, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

Decisiva, ancora una volta, la tutela della categoria grazie all'applicazione della direttiva 1999/70 e le successive clausole, tese a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.

Premesso ciò, sempre nella giurisprudenza europea si cita anche la clausola 5 dell'Accordo Quadro che ha come origine la già menzionata direttiva 1999/70: quella riguardante, nello specifico, *«Misure di prevenzione degli abusi»*. A tal fine, si rammenta che *«gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti»*.

In conclusione, la terza sezione della curia europea ha stabilito che la tutela del personale precario previsto dalla "direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999" e successive clausole, in particolare la "4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo,



quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Si aggiunge, altresì, per mero tuziorismo difensivo, che la citata clausola 4 punto 1 costituisce una norma ad efficacia diretta (sent. Dal Cerro Alonso del 13.09.2007 § 27; sent. Impact del 15.04.2008 §§ 60, 68 e in dispositivo), dall’altro lato, che nel concetto di “condizioni d’impiego” rientra anche quello di scatti di anzianità (sent. Dal Cerro Alonso § 48 e in dispositivo; sent. Gavieiro del 22.12.2010 in dispositivo n.2).

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev’essere intesa nel senso la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).

Ragioni oggettive, si noti bene, non presenti nel caso che ci occupa.

Questa sentenza è l’ennesima conferma di quanto la curia europea ha affermato e ribadito in tutte le circostanze in cui è stata chiamata in causa su questo genere di ricorsi, a tutela del principio di non discriminazione, formatosi attorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99. La presa di posizione dei giudici, tra l’altro, ha cominciato a prendere corpo anche a livello nazionale, dove proprio nei giorni scorsi è stato accolto il primo ricorso su ricostruzione di carriera di tutto il periodo pre-ruolo.

Fattispecie legali rese dalla curia europea perfettamente sovrapponibili al caso di specie

Pertanto, gli oltre 300 mila docenti assunti a partire dal 1999 (tra cui i ricorrenti) hanno maturato da precari un’anzianità di servizio pari a 0-8 anni e più del 30% pari a 9-15 anni. Se si considera soltanto quest’ultima categoria, è evidente come sulla pelle dei lavoratori lo Stato abbia conservato più di 2,5 miliardi negli ultimi anni, senza prendere in considerazione la rideterminazione delle ricostruzioni di carriera per la prima categoria.



La docente ricorrente vanta quindi il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato.

**Appare primo oculi evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini della mobilità, comporterebbe una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01". E che nel "panorama normativo italiano, non possono esservi fonti o pattizie che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato".**

Il MIUR, allora, con l'interpretazione ha applicato una palese discriminazione tra il periodo pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo pre ruolo svolto nelle scuole statali. Non riconosce a detti periodi pari dignità.

Nella sostanza, il MIUR ha legittimato la seguente condotta: quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato; dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l'immissione in ruolo.

A tal fine, si richiama anche, seppur indirettamente, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'ordinamento comunitario e, nello specifico, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo la quale "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo

indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Orbene, quali sarebbero ad oggi le ragioni oggettive atte a legittimare l'annientamento legale di anni di servizio dignitosamente prestati le scuole paritarie?

La spiegata ordinanza, quindi, nell'applicare questa illegittima negazione rende anche palese il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico.

Nell'imminenza della Mobilità Straordinaria 2017- 2018, già decollata, appare evidente che bisognerebbe porre fine a questa situazione discriminante che di fatto tratta in modo diverso lavoratori di una stessa categoria, che hanno svolto lo stesso servizio, e di sanare questa lesione dei diritti del personale docente, promuovendo le opportune iniziative affinché il servizio pre-ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie sia riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera e della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 485 del T.U.97 / 1994.

Da quanto anzi specificato, pertanto, discende il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio prestata nella scuola paritaria, ai fini della mobilità 2016/2017.

I principi di cui sopra, peraltro, ai fini contrattuali, sono stati anche confermati dalla più recente giurisprudenza di merito. A leggere una recentissima sentenza della Corte d'Appello di Trieste, la n.374 del 17 settembre 2014, dove una docente dopo avere vinto in primo grado gli è stato riconosciuto, anche in appello, ai fini giuridici ed economici il servizio di 28 anni pre-ruolo (cfr *ex multis*: Tribunale di Rimini n. 2014/64; nello stesso senso: Tribunale di Genova; Tribunale di Padova; Tribunale-di-Vercelli-Sentenza-del-03-02-15 – Tribunale di Torino n° 1319/2015 – Tribunale di Livorno 362/2015).

**Appare di solare evidenza, pertanto, che la condotta del MIUR è stata adottata sull'erroneo presupposto che sussistano due categorie di docenti nettamente distinte: quella delle insegnanti nelle scuole statali e quella degli insegnanti nelle scuole paritarie. Ma questa non è la verità, poiché l'insegnante – come la**



**ricorrente - che ha maturato i 180 giorni richiesti ha indubitabilmente acquisito un'esperienza didattica presso istituti parificati e non si vede la ragione, perché il servizio deve essergli valutato!**

Sul punto, del resto, la più recente giurisprudenza del Tribunale di Milano (TRIBUNALE DI Milano sentenza n. 66/2017 – SEZIONE LAVORO RG 9743/2016), in caso identico a quello per cui oggi è causa, ha reso un significativo orientamento: *“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

*Non possono residuare dubbi quindi l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando.... Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento”*.

Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla parte ricorrente , l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità

di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia.

La palese violazione delle medesime condizioni di impiego, così come consacrata nella spiegata ordinanza, ha creato una situazione inammissibile, atteso che la ricorrente non può essere trattata in modo meno favorevole dei colleghi che hanno prestato un servizio pre ruolo nelle scuole statali.

La condotta amministrativa oggi censurata quanto agli interessi qui rappresentati provoca, quindi, direttamente una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all'accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, in assoluto spregio di principi costituzionali che riconoscono al cittadino *il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività*".

Ed ancora, in ultimo, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017 Il Tribunale di Roma, G.L. dott. Selmi, ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre ruolo nelle scuole paritaria. Il Tribunale di Roma ha quindi condannato rispettivamente le amministrazioni resistenti al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di ulteriori 33 e 24 punti oltre alla rifusione delle spese legali.

Ed ancora. Codesto Il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16 ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato "il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con

conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”.

Per quanto espresso e conseguentemente la procedura di assegnazione operata dal Miur in danno della parte ricorrente è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell’ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del “maggior punteggio” ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001).

La condotta del MIUR quanto agli interessi qui rappresentati provoca, inoltre, direttamente una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all'accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, in assoluto spregio di principi costituzionali che riconoscono al cittadino *il diritto alla scelta dell’attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività.*

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO, GENERALE ED INDEROGABILE, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN TEMA DI MOBILITÀ, NON AVENDO RISPETTANDO L’ORDINE DEGLI AMBITI TERRITORIALI INDICATI NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, PRODOTTA DALLA RICORRENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), OLTRE CHE DELL’ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015, DELL’ART. 6 CCNL MOBILITÀ SCUOLA DEL 8.4.2016, E DELL’O.M. N. 241/2016, NONCHÉ DELL’ART. 28, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994. DETTO PRINCIPIO, INVERO, VINCOLAVA**



## **L'AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 124/1999.**

Per quanto espresso la procedura di assegnazione è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del “maggior punteggio” è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

Il ricorrente ha compilato correttamente la domanda di mobilità, così come dovrà compilare la nuova, e la prova è rinvenibile proprio nella domanda allegata in cui emerge il criterio di viciniorietà al proprio ambito di residenza (in virtù del punteggio maturato). **La domanda di mobilità del ricorrente, quindi, andava valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dal ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.**

Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha **natura concorsuale** di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato (legge 104), per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

La ricorrente come documentato in atti presenta un punteggio elevatissimo.

Da qui l'errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenza,

nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre l'eccesso di potere l'irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate. Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio. L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto. Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

È dunque evidente che docenti con punteggio inferiore a quello vantato alla ricorrente hanno illegittimamente occupato sedi scolastiche dell'Ambito 0026 che invece, tenendo conto del maggiore punteggio, spettavano all'odierna ricorrente.

Ma non è tutto. La mobilità concretizzatasi in danno della ricorrente ha definitivamente formalizzato l'illegittima suddivisione in fasi, in sede di mobilità, **dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, secondo il piano straordinario fase B e C Legge 107/2015.** Quest'anno le operazioni di mobilità del personale scolastico si sono svolte secondo nuovi criteri previsti in sede di contrattazione collettiva che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di





mobilità, introducendo una articolata distinzione in fasi e sotto fasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (G.A.E. o G.M. da concorso 2012) e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato. Ciò è assolutamente ingiusto e *contra legem*, in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 **erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE della ricorrente, graduatoria dove gli stessi vantavano minor punteggio.** Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come la ricorrente, introdotta illegittimamente, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, è la seguente! E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, il quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità a interprovinciale sull'Ambito Territoriale di Palermo, **riservata invece esclusivamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012, e per giunta anche a quelli aventi un punteggio inferiore a quello del ricorrente.** Non si comprendono le ragioni oggettive che legittimano la scelta di consentire solo ai docenti provenienti da G.M. la possibilità di confermare la titolarità in quella determinata Provincia, costringendo invece quelli assunti da G.A.E. a scegliere i 100 ambiti/Province dove potranno essere trasferiti in base a criteri non conosciuti e potendo beneficiare dei posti rimasti liberi dopo i trasferimenti dei colleghi assunti da concorso che hanno chiesto la conferma della sede provinciale. Ciò ha determinato che tutti i docenti **neo immessi in ruolo – tra cui la ricorrente - si sono accontentati dei posti eventualmente residui nell'ultima fase della mobilità.** Il quadro sopra descritto palesa le evidenti discriminazioni che la mobilità straordinaria di quest'anno determinerà ed ha determinato nel comparto scuola. Sono stati tantissimi, infatti, i docenti che hanno accettato il trasferimento in sedi scolastiche distanti dal proprio Comune o, peggio ancora, dalla propria Regione, e che sono stati costretti ad abbandonare famiglia e affetti affrontando peraltro notevoli costi per vivere in un'altra città. Da qui un'autentica discriminazione perché priva di base legittimante. Per di più essa si pone in palese violazione dei principi di autorganizzazione fissati dal decreto legislativo 165 del 2001. Invero, ciò che distingue agli occhi della legge le categorie in esame,

non è la circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 ovvero l'anno 2015/2016. Quel che conta e giustifica la riserva procedimentale costituita in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato con le ordinarie procedure non è l'anno scolastico d'assunzione (2014 oppure 2015) **bensì la categoria di appartenenza data dal differenziato status rivestito rispetto ai docenti beneficianti del piano straordinario assunzionale.**

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – OMESSA INDICAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL' ALGORITMO:**

**Il MIUR non ha mai reso noto il *modus operandi* con cui i dati della ricorrente sono stati gestiti dal *software* del MIUR (cd Algoritmo). Da qui, pertanto, la violazione del principio di trasparenza** per l'elaborazione dei dati della mobilità, al fine di consentire ai docenti interessati il controllo sulla regolarità delle operazioni poste in essere, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione previsti dal D. L.vo 33/2013. Ora, è interessante considerare che tali principi sono stati anche ritenuti meritevoli di attenzione dal **Tar del Lazio, con la sentenza 3769, depositata il 22 marzo 2017 (cfr. all. 9)**. Il GA, in particolare, ha affermato che l'algoritmo con il quale il [Miur](#) ha determinato i trasferimenti interprovinciali del personale docente integra gli estremi di un documento accessibile e, pertanto, deve essere reso pubblico, non sussistendo al riguardo preclusioni legate alla tutela della proprietà intellettuale. Il Tar ha così ordinato al ministero dell'Istruzione di rendere noto il sistema di calcolo finito sotto accusa per aver gestito lo scorso anno la [mobilità dei docenti](#).

Nella specie, il Tar ha definito il software che gestisce l'algoritmo come atto amministrativo informatico: *“In ordine alla qualificazione del software che gestisce l'algoritmo di cui trattasi in termini di atto amministrativo si ritiene necessario - premesso tutto quanto in precedenza rilevato al riguardo, che, nella sostanza integra le conclusioni del ragionamento al riguardo - proprio attesa la novità e la complessità della questione, soffermarsi più diffusamente sulla natura **del cd. atto amministrativo informatico**. Ed ancora: E' evidente, infatti, che la mera descrizione dell'algoritmo e del suo funzionamento in lingua italiana non assolve alla medesima*



*funzione conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito e conseguentemente deve essere ordinato all'amministrazione di procedere nei termini di cui al dispositivo che segue al rilascio a parte ricorrente di copia del linguaggio sorgente del software che gestisce l'algoritmo relativo alla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 di cui all'O.M. M.I.U.R. n. 241 del 2016.*

Appare evidente allora che le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge ed anche delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non **è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate.**

### PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie oggetto della presente controversia oltre al requisito del *fumus boni iuris* – per tutte le argomentazioni in fatto e diritto sopra addotte – altrettanto indiscutibile è la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, in quanto è chiaro che in difetto della corretta attribuzione del punteggio al ricorrente verrebbe irrimediabilmente compromessa la possibilità di concorrere, all'imminente mobilità, a parità di condizioni con i colleghi che hanno svolto il pre ruolo presso lo Stato. Il pregiudizio è concreto ed attuale ed imminente (**la nuova domanda di mobilità dovrà essere presentata entro il 6 maggio 2017**), atteso che il ricorrente, titolare di un punteggio **pari a 21 per la mobilità 2016/2017 e 42 per la mobilità 2017/2018 come da documentazione allegata**, partecipando al piano straordinario di mobilità ritenendo di potere ottenere una sede logisticamente più vicina al Comune di residenza, ha perso tale possibilità e la perderà per la nuova mobilità 2017/2018 proprio per l'omessa valutazione del punteggio maturato. Sotto il profilo del



*periculum* deve rilevarsi nell'imminenza della mobilità 2017/2018 ed in mancanza di riconoscimento del servizio svolto negli istituti paritari così come documentato in atti, alla ricorrente **non verrebbero quindi attribuiti punti 21 per il 2016/2017 e 42 per il 2017/2018** di modo che egli ha acceduto ed accederebbe alla procedura di mobilità senza il predetto punteggio di servizio. **Ciò determinerebbe, inevitabilmente, che altri colleghi aventi punteggio inferiore, potrebbero certamente superarlo e, quindi, scavalcarlo nelle imminenti fasi della mobilità 2017/2018.** Condizione questa che le determinerebbe un gravissimo pregiudizio atteso il diritto (provato e documentato) che gli spetta (corretto posizionamento nella graduatoria di mobilità 2017/2018). Non è tutto: **il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile.** Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente **nell'imminenza della mobilità 2017/2018.** In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno del docente ricorrente. **E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.** Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che in modo del tutto illegittimo è stato precluso al ricorrente di lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia. Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che il Docente sta di già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formalmente diffidata, non ha corretto il proprio operato. Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che il docente chiede tutela in via d'urgenza. E', altresì, evidente che, la legittima assegnazione della sede in relazione al reale punteggio maturato va tutelata

nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dalla pubblicazione da parte del Ministro in carica del CCNI per la mobilità. Tutto quanto sopra premesso e rilevato, il docente **Mazza**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

### **RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI IMPERIA**

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto **del Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per l'imminente mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera**, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
- 2) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare l'illegittimità e la conseguente nullità/inefficacia dell'allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 **e la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte** in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari.
- 3) In via principale nel merito accertare e dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per **la mobilità 2016/2017 e per l'imminente mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera**, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.



- 4) Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi del docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui è stabilito che *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*.
- 5) Accertare e dichiarare il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2016/2017 ed in quelle a seguire, quindi, dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per quelle a seguire oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a **PUNTI 21 e di punti 42 per la nuova mobilità 2017/2018**.
- 6) Accertare e dichiarare, quindi, il diritto del docente alla rettifica e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s.2016/2017 **ed in quelle a seguire**, quindi, dichiarare il diritto del Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per quelle a seguire 2017/2018 oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti pari a **PUNTI 21 e di punti 42 per la nuova mobilità 2017/2018**.
- 1) Disapplicare la Tabella dei titoli anche per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo dell'a.s. 2017/18 nella parte in cui non è permesso di poter valutare il servizio pre ruolo svolto in istituti paritari (ipotesi CCNI allegata).
- 2) Condannare le Amministrazioni scolastiche resistenti al relativo inserimento del punteggio riconosciuto nella citata graduatoria per la mobilità 2016/2017 e 2017/2018, anche i fini della ricostruzione di carriera, nonché all'attribuzione al docente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.
- 3) Annullare il Decreto di ricostruzione di carriera allegato - **prot. 2337 del 11/01/2017** - nella parte in cui non riconosce il servizio pre ruolo paritarie e per l'effetto ordinare alle amministrazioni convenute la rettifica con conseguente attribuzione del corretto punteggio anche ai fini della progressione economica e stipendiale.
- 4) Valutare, ai fini della ricostruzione di carriera, l'anno 2013, reso nella scuola pubblica in base all'art. 1 comma 1 lett. B DPR 122/2013, poiché omesso nel Decreto di ricostruzione di carriera.
- 5) Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa :  
Ordinare alla Amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in

relazione al punteggio vantato dal ricorrente in relazione all'anzianità di servizio maturata e dei titoli posseduti.

- 6) Disporre la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito.**
- 7) Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni. Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di produzione.
- 8) Con riserva di produrre la nuova domanda di mobilità 2017/2018 non essendo stata inoltrata essendo prevista la scadenza per la data del 6 maggio 2017.
- 9) Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate .**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA:**

**Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi, come da indice allegato:**

1. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a seguito di nomina in ruolo.
2. Domanda di mobilità.
3. CCNI 2017/2018.
4. Certificati di servizio che attestano l'espletamento della prestazione in istituti paritari.
5. Sentenze e giurisprudenza favorevoli.
6. Decreto ricostruzione carriera.
7. Domanda di ricostruzione di carriera.
8. Attestazione verbale sanitario legge 104/1992.
9. Sentenza Tar algoritmo.
10. Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016 e relativi ALLEGATI.
11. CCNL 2016/2017.

Palermo, addì 3 maggio 2017

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) del docente MAZZA EMENUELE, **nato a Catania il 23/03/1975, CF: MZZMNL75C23C351D,**

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla parte ricorrente; Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione d'Ambito indicato prioritariamente dal ricorrente, di cui alla domanda di mobilità ed aventi un punteggio inferiore. Rilevato che, la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa; L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ..." (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003). La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel





presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178- 179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

### **ISTANZA**

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Imperia in funzione del Giudice Unico del Lavoro

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1.Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, sul sito internet del MIUR

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via S. Lorenzo 312 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via A. De Gasperi, 81, 90146 Palermo.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Via Assarotti, 38, 16122 Genova rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 (6° piano) - C.A.P. 16100.
- **ISTITUTO SUPERIORE POLO TECNOLOGICO IMPERIESE** in persona del Dirigente *pro tempore* Via Santa Lucia, 31, 18100 Imperia IM

TUTTI MEDIANTE NOTIFICA ALLE RISPETTIVE AVVOCATURE DISTRETTUALI

Palermo, addì 3 MAGGIO 2017

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

**DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DELL'ESENZIONE DEL**



STUDIO LEGALE FASANO



Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

### **CONTRIBUTO UNIFICATO**

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato è stato versato nella misura di Euro 259,00 a mezzo pagamento telematico sul sito pstgiustizia.it.

Palermo, addì 3 MAGGIO 2017

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano